

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. C. 2127 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	54
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) ...	56
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) ...	54
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	58

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.**

**C. 2127 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 agosto 2014.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già preannunciata nella seduta del 6 agosto scorso.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) presenta la proposta di parere alternativa del suo gruppo (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 agosto 2014.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione, sottolineando che le osservazioni formulate recepiscono numerose istanze pervenute.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con

osservazione formulata dal relatore, che recepisce anche istanze avanzate dal proprio gruppo.

Ermete REALACCI, *presidente*, manifesta condivisione per le osservazioni formulate dal relatore finalizzate alla difesa della mobilità sostenibile e alla tutela della sicurezza stradale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (C. 2127 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione Ambiente,  
premessò che:

gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico siglata alla Valletta il 16 gennaio 1992 hanno ritenuto tale strumento necessario al fine di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, in seguito all'evoluzione delle politiche di pianificazione del territorio nei Paesi europei;

come purtroppo noto, il nostro Paese, pur avendo sottoscritto l'atto nel 1992, non ha ancora provveduto alla ratifica, a oltre vent'anni di distanza, facendo registrare un inammissibile ritardo rispetto agli altri Stati;

in questo periodo, è stato, dunque, accumulato un ritardo tale nella modernizzazione dell'archeologia che ha mortificato le competenze di un settore così fondamentale per il nostro Paese e messo fortemente in discussione il ruolo di *leadership* dell'Italia nel campo della tutela del proprio patrimonio archeologico, un tempo riconosciuto internazionalmente;

le carenze e il degrado registratesi nel sito di Pompei sono state un grave e inammissibile simbolo delle inefficienze di un intero Paese. Una vera archeologia preventiva (proprio come indica questa Convenzione!) avrebbe contribuito a salvare la

maggior parte del patrimonio archeologico perduto in questi anni, e avrebbe garantito comunque una adeguata contropartita in termini di produzione di nuova conoscenza e di opportunità di lavoro;

l'articolo 5 della Convenzione, considerando il deposito archeologico alla stregua delle fonti non rinnovabili, lo inserisce nei temi da sottoporre a valutazione analoga a quella d'impatto ambientale, introducendo il concetto che porta alla Valutazione preliminare di impatto archeologico;

i progetti che potenzialmente sono in grado di alterare il patrimonio archeologico devono essere subordinati ad una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili del riassetto del territorio nelle loro diverse fasi. Deve essere assicurato un adeguato studio scientifico delle aree interessate;

è stabilita l'equivalenza tra risorsa archeologica e risorsa naturale, è introdotta (articolo 6) nella tutela il principio del « *polluter pays* » cioè « chi inquina paga » che tradotto nella tutela archeologica significa che chi, operando trasformazioni del territorio, rende necessaria l'attivazione di procedure di tutela archeologica si deve fare carico di tutti gli oneri che tale tutela implica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di coniugare le necessità dell'archeologia agli atti di

pianificazione del territorio, garantendo che nelle procedure ambientali così come nei provvedimenti adottati dalle autorità competenti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 risulti ricompresa la valutazione di ogni aspetto legato alla tutela dei siti archeologici;

b) siano adottati gli opportuni provvedimenti per rilanciare e riqualificare la

figura professionale dell'archeologo, anche in relazione ai più ampi compiti e responsabilità affidati a tale soggetto dalla Convenzione;

c) siano assunti gli opportuni interventi normativi affinché, nell'ambito dei lavori pubblici o privati, le operazioni archeologiche siano considerate nei costi complessivi degli interventi.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione;

rilevato che tra i principi e i criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, alcuni sono strettamente connessi alle tematiche ambientali e di tutela del paesaggio e dei sistemi locali di competenza della Commissione VIII visto il grande legame che intercorre tra l'ambiente e i sistemi di mobilità e l'interesse a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile;

sottolineato che la mobilità urbana ed extraurbana costituisce certamente una fonte rilevante di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma può essere declinata in maniera più sostenibile soprattutto per effetto delle politiche di miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano con particolare riferimento all'utenza vulnerabile;

richiamata l'attenzione per i criteri di delega che prevedono l'aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica attraverso, tra l'altro, la previsione di linee di indirizzo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la progettazione e la costruzione di infrastrut-

ture stradali e di arredi urbani, nonché per i criteri atti a ridurre l'uso della segnaletica stradale secondo principi di semplificazione e organicità, assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza;

considerato che vari tra gli indirizzi proposti tendono a rafforzare il ruolo e la sicurezza della mobilità sostenibile, soprattutto nelle aree urbane e con particolare attenzione alle condizioni dell'utenza vulnerabile; in tal senso si rileva come particolarmente innovativo il richiamo ai concetti già in uso in altri Paesi europei relativamente alla moderazione del traffico e al concetto di spazio condiviso;

sottolineata l'esigenza di tener insieme gli obiettivi di sicurezza stradale con la tutela dell'ambiente e dei territori, introducendo norme relative alle strade alberate in particolare tutelando le caratteristiche e gli elementi paesaggistici e assegnando priorità alle strade storiche o di particolare pregio paesaggistico quali definite all'interno dei piani regionali di tutela del paesaggio – definizione, vincoli, protezioni, fasce di rispetto – ed alla loro corretta gestione superando l'attuale approccio, che consiste esclusivamente nel tagliare gli alberi, provocando danni paesaggistici gravi e permanenti, e studiando nuove soluzioni in cui gli alberi possano,

tra le altre cose, aumentare la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico delle strade,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il codice della strada rechi:

*a)* la definizione delle alberate stradali nelle fasce di pertinenza e di rispetto, tramite la loro definizione, al pari di altri elementi stradali come le banchine o gli spartitraffico;

*b)* la possibilità di conservazione degli alberi e delle siepi nelle fasce di pertinenza e di rispetto delle strade modulando i divieti in relazione alla categorie delle stesse;

*c)* deroghe alle distanze minime per realizzare opere di ingegneria naturalistica con uso di alberi e siepi per la protezione delle strade o per costruire barriere naturali antirumore e antiinquinamento al posto delle barriere artificiali;

*d)* obblighi di piantamento di alberi e siepi nelle aree di servizio e sosta;

*e)* regole precise per la corretta gestione e protezione delle alberate esistenti, anche in relazione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade.